



CORO 
Brigata Alpina
TRIDENTINA

Associazione Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo

Sede legale: Via Marsala, 9 (c/o Ass. Naz. Alpini) 20121 Milano

Internet: www.corobatcongedati.it e-mail info@corobatcongedati.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A. 05282060960

STATUTO ASSOCIATIVO

Revisione numero 02

Approvata dall'Assemblea il 24 febbraio 2018

PREMESSA

Il Coro della Brigata Alpina Tridentina nacque nel 1979 nell'ambito delle Truppe Alpine, ed è quasi sempre stato composto di soli militari di leva; molti giovani dunque si sono avvicinati nelle sue file.

L'esperienza del servizio militare nel Coro della Brigata Alpina Tridentina è stata per chi l'ha vissuta una forte esperienza di gruppo: ne sono nate vere amicizie, per cui, dopo il congedo, i Coristi di uno stesso periodo mantenevano i contatti tra loro, e in alcuni casi davano vita a gruppi che si esibivano pubblicamente in concerti e altre manifestazioni, nel ricordo della loro particolare "naja". Col tempo i diversi gruppi hanno avuto modo di incontrarsi, conoscersi ed unirsi, fino a costituire quella realtà che oggi è conosciuta, in ambito alpino ma non solo, come "Coro dei Congedati della Brigata Alpina Tridentina", o "Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo".

Costituendosi in Associazione, il Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo intende darsi un'organizzazione più adeguata alle esigenze di un gruppo che riunisce decine di persone di diversa provenienza geografica, e canta anche in manifestazioni di rilevanza pubblica.

Questo però non deve rendere più formali i rapporti personali, sia tra i Coristi sia con gli Amici che sostengono l'attività del Coro. L'intento dei Soci Fondatori è quello di unire tutti gli Alpini che hanno in comune l'esperienza del Coro della Brigata Alpina Tridentina in armi, in una famiglia che ne sia l'ideale continuazione.

Il Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo vuole dunque essere il luogo in cui tutti questi Alpini possano rivivere, e non solo ricordare, i più grandi momenti vissuti "sotto le armi", riproponendo le speciali modalità con cui hanno imparato a vivere e a comunicare quell'insieme di valori – da sempre esemplarmente incarnati dall'Associazione Nazionale Alpini – noto come "Alpinità".

PARTE PRIMA

CARATTERI GENERALI

Art. 1 – Scopo e oggetto dell'Associazione

L'Associazione "Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo" ha lo scopo di continuare, nelle forme compatibili con la non appartenenza alle Forze Armate, la tradizione del Coro della Brigata Alpina Tridentina.

Il Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo vuole dunque essere un gruppo di persone unite, oltre che da vincoli di amicizia personale, dal senso di appartenenza alla tradizione del Coro della Brigata Alpina Tridentina; un gruppo che testimoni nella società civile i valori caratterizzanti dello spirito alpino, principalmente attraverso l'espressione e la promozione del canto corale e della solidarietà e l'esperienza della condivisione dei momenti di aggregazione legati agli eventi canori.

Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione intraprende tutte le iniziative ritenute opportune, in particolare:

- a) organizza eventi e manifestazioni di canto corale, di aggregazione e di beneficenza;
- b) collabora con altri Enti, in particolare con l'Associazione Nazionale Alpini e con i Cori delle altre Brigate Alpine in congedo, all'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- c) partecipa ad eventi e manifestazioni organizzati da altri Enti, in particolare dall'Associazione Nazionale Alpini;
- d) mantiene i contatti con il maggior numero di Alpini appartenuti al Coro della Brigata Alpina Tridentina, per coinvolgerli nella partecipazione agli eventi proposti;
- e) fa conoscere la propria attività attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti adatti;

f) come attività connessa e marginale, può produrre e distribuire proprie pubblicazioni, o pubblicazioni riguardanti l'insieme dei Cori delle Brigate Alpine in congedo.

Art. 2 – Definizioni e precisazioni

Nel presente Statuto, ove non diversamente specificato si intende per:

- "Associazione", o "Coro": il Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo;
- "Corista": l'Alpino che, fatto parte del Coro della Brigata Alpina Tridentina ("Coro BAT") o del Coro del Comando Truppe Alpine ("Coro ComTA"), partecipa anche occasionalmente, alle iniziative del Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo, o comunque dimostra interesse per l'attività del Coro, indipendentemente dalla qualifica di "socio", di cui di seguito;
- "Socio": colui che, avendone i requisiti, aderisce all'Associazione nelle forme previste dal presente Statuto

Ove nel presente Statuto si faccia riferimento a comunicazioni da inviarsi o effettuarsi per iscritto, se non diversamente specificato la comunicazione scritta si intende effettuata regolarmente sia se consegnata a mano o inviata a mezzo posta (ordinaria o prioritaria o raccomandata) sia se inviata a mezzo posta elettronica. L'invio con altri mezzi (ad esempio telefax) deve essere precedentemente concordato tra mittente e destinatario.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato secondo la procedura stabilita dal presente Statuto.

Art. 4 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Marsala 9, presso la Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dagli oggetti donati all'Associazione, nonché in genere al Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo;
- dagli oggetti acquistati per conto dell'Associazione, o più in generale del Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo;
- dalle somme di denaro versate a qualunque titolo dai Soci o da terzi

Il patrimonio è gestito secondo criteri di correttezza e di trasparenza.

Art. 6 – Rendiconto economico e finanziario

Per ogni anno sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario, accompagnato da una breve relazione.

L'approvazione del rendiconto deve essere all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Art. 7 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, a Soci Amici e Aggregati, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali utili e avanzi di gestione possono essere destinati a scopi di interesse generale secondo le norme del presente Statuto.

Art. 8 – Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 9 – Indipendenza e apartiticità

L'Associazione è indipendente e apartitica.

Il Coro non partecipa a manifestazioni non istituzionali legate a partiti o movimenti e gruppi politici o sindacali.

Art. 9-bis – Partecipazione dell'Associazione ad altri Enti

La partecipazione formale dell'Associazione ad altri Enti senza scopo di lucro, le cui finalità e attività siano compatibili con quelle dell'Associazione stessa, può avvenire secondo le regole di cui al presente Statuto.

Art. 10 – Coristi

Possono essere Coristi tutti coloro che, durante il servizio militare, abbiano fatto parte del Coro della Brigata Alpina Tridentina o del Coro del Comando Truppe Alpine.

In via del tutto eccezionale, il Consiglio Direttivo, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può decidere di considerare "Corista" anche un Alpino che ha passato il servizio di leva particolarmente in stretto contatto con il Coro della Brigata Alpina Tridentina, e che manifesti interesse per l'attività attuale del Coro.

Art. 11 – Rapporti interpersonali

Nella vita del Coro i rapporti interpersonali, sia tra Coristi, Soci e Amici, sia verso l'esterno, nonché le relazioni con altri Enti, sono informati a principi di rispetto reciproco, lealtà e correttezza.

PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE

CAPO I – I SOCI

Art. 12 – Soci

Chiunque abbia fatto parte del Coro della Brigata Alpina Tridentina o del Coro del Comando Truppe Alpine, nonché chi sia considerato Corista in base all'art. 10, secondo comma, può diventare Socio in qualunque momento, manifestando la propria adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire di ricevere le adesioni all'Associazione in un determinato periodo di ogni anno esclusivamente nel caso in cui tale limitazione sia prescritta da norme legislative o amministrative applicabili all'Associazione.

L'adesione all'Associazione si manifesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Rinnovo e recesso

L'adesione deve essere rinnovata secondo i tempi e le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, e non dà diritto alla restituzione delle somme versate né a liquidazioni di alcun genere

Art. 14 – Quota associativa e contributi

La quota associativa periodica è fissata dal Consiglio Direttivo, che deve rendere conto all'assemblea ordinaria dei criteri adottati; il Consiglio Direttivo può anche deliberare, per un certo periodo, di non richiedere alcuna quota, o di non richiederla ai nuovi Soci.

La quota associativa e la qualità di socio sono in ogni caso intrasmissibili.

Il versamento di ulteriori contributi da parte dei Soci è volontario; una delibera assembleare che preveda tali versamenti non vincola i Soci assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Sospensione ed estromissione del Socio

Sospensione ed estromissione di un Socio possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo solo per fatti gravi e dopo che sia stata data al Socio la possibilità di giustificarsi. La gravità della sanzione deve essere proporzionata ai fatti commessi. La maggioranza richiesta è di due terzi del Consiglio, senza contare il Socio – se componente del Consiglio – della cui sospensione o estromissione si discute. La delibera deve essere comunicata per iscritto al Socio. Il Socio sospeso o estromesso non ha diritto alla restituzione di somme eventualmente versate o a liquidazioni di alcun genere

Il Socio sospeso non ha diritto di intervento e di voto in assemblea, e in ogni caso non si computa ai fini del calcolo delle maggioranze.

Il Socio estromesso può chiedere di essere riammesso trascorsi almeno due anni dalla estromissione; sulla richiesta decide il Consiglio Direttivo, col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 16 - Volontarietà e gratuità dell'attività dei soci. Rimborsi spese

Ogni attività prestata dai Soci, in ambito sia di attività corale che di attività strettamente organizzativa, e qualunque sia l'eventuale carica ricoperta, è prestata a titolo volontario e gratuito. Al Socio può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'interesse del Coro; le regole di tali rimborsi sono stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni generali stabilite dall'Assemblea.

Art. 16-bis – Rapporti di lavoro

Non è ammessa l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, in qualsiasi forma, con Soci, Amici e Aggregati.

Il ricorso a rapporti di lavoro con soggetti estranei all'Associazione deve essere limitato alle necessità di regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificazione o specializzazione dell'attività.

Art. 17 - Amici del Coro

Il Consiglio Direttivo può, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, di propria iniziativa o su indicazione dell'Assemblea, nominare Amici del Coro quelle persone, uomini e donne maggiorenni, che, per l'affetto e il sostegno dimostrato, ne siano ritenute meritevoli.

L'Amico/Amica del Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo:

- ha diritto ad essere adeguatamente informato/a sui principali eventi in programma;
- ha diritto di presenziare all'Assemblea, e di partecipare ad eventuali pranzi/cene sociali.

L'Amico/Amica del Coro non può rivestire cariche sociali.

L'Amico/Amica del Coro può iscriversi all'Associazione come aggregato per goderne i particolari benefici (es. assicurativi), il Consiglio Direttivo può stabilire che gli Amici del Coro siano esentati dal contributo richiesto agli altri aggregati.

Art. 17-bis – Aggregati

Il Consiglio Direttivo stabilisce le condizioni e le modalità per l'iscrizione come "aggregati" di coloro che accompagnano i Soci nella partecipazione agli eventi.

L'Aggregato non acquista la qualifica di socio; il Consiglio Direttivo definisce diritti e doveri degli aggregati.

L'adesione come aggregato deve essere rinnovata secondo i tempi e le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può fissare un contributo a carico dell'aggregato, a copertura delle spese

Art. 18 – Tessere, divise e distintivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'adozione di tessere, divise, spille o altri distintivi sociali, e al loro utilizzo da parte di Soci e Amici del Coro.

In ogni caso la spilla ufficiale del Coro non potrà essere distribuita a chi non sia Corista o Socio.

CAPO II – GLI ORGANI

Sezione I – In generale

Art. 19 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Capocoro.

Art. 20 – Maggioranza semplice

Qualora occorra mettere ai voti una deliberazione dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, se il presente Statuto o eventuali regolamenti integrativi non dispongono diversamente (ad esempio richiedendo "il voto favorevole della maggioranza dei presenti"):

- qualora si tratti di approvare o respingere una singola proposta, la proposta è approvata se il numero dei voti favorevoli è superiore al numero dei voti contrari;
- qualora si tratti di scegliere tra più opzioni, è approvata l'opzione che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a meno che, in caso le opzioni siano tre o più, prima di iniziare la votazione non si sia stabilito di procedere ad un ballottaggio tra le due opzioni più votate;
- se in Consiglio vi è una situazione di parità, prevale il voto del Capocoro.

Sezione 2 – Assemblea

Art. 21 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale.

In particolare, l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo (Capocoro e Consiglieri), secondo le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti integrativi;
- b) valuta l'operato del Consiglio Direttivo;
- c) fornisce al Consiglio Direttivo pareri e linee guida sulle varie iniziative, intraprese o da intraprendere;
- d) delibera sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

- e) stabilisce le regole generali cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nel disciplinare e riconoscere eventuali rimborsi spese;
- f) discute e delibera in merito ad ogni argomento che sia ritenuto di interesse per il Coro;
- g) delibera in merito all'adozione, modifica e abrogazione di regolamenti integrativi al presente Statuto;
- h) delibera in merito a modifiche al presente Statuto, secondo la procedura di cui all'art. 59 del presente Statuto
- i) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, secondo la procedura di cui all'art. 60 del presente Statuto;
- j) delibera in merito alla partecipazione dell'Associazione ad altri enti, secondo la procedura di cui all'art. 59 del presente Statuto

Art. 22 – Assemblea ordinaria e straordinaria

All'atto della costituzione dell'Associazione, i Soci fondatori adottano le linee guida per l'attività del primo anno sociale. A partire dall'anno successivo, l'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, in una data compresa tra il 20 gennaio e il 2 aprile.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Soci con diritto di voto all'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria, in particolare:

- a) ascolta la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno appena concluso, e formula osservazioni e valutazioni in proposito;
- b) ascolta la relazione economica e finanziaria del Consiglio Direttivo, e formula osservazioni e valutazioni in proposito;
- c) approva il rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo;
- d) stabilisce linee guida per l'attività del nuovo anno, anche per quanto riguarda l'attività di beneficenza, valutando le proposte del Consiglio Direttivo ed eventualmente formulandone di nuove;
- e) [abrogata];
- f) rinnova le cariche sociali nei casi previsti dal presente Statuto.

Le norme di cui agli articoli seguenti si applicano all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

Art. 23 – Convocazione dell'assemblea

Il Consiglio Direttivo predispone la convocazione dell'assemblea, stabilendone data, ora, luogo, ordine del giorno, secondo le regole che seguono.

Data ora e luogo di convocazione devono essere scelti in modo che sia favorita la partecipazione più ampia possibile da parte dei soci.

L'assemblea deve tenersi in un luogo adatto, sufficientemente ampio.

Può anche tenersi nella stessa data di un evento di attività corale, purché ciò non limiti la partecipazione all'attività corale da parte dei coristi non soci; può essere preceduta o seguita da un momento di aggregazione non legato all'attività corale (pranzo o cena sociale).

Ogni Socio può proporre al Consiglio Direttivo gli argomenti che ritenga opportuno siano trattati nella prima assemblea utile. In particolare, nei primi giorni di gennaio il Consiglio Direttivo raccoglie le proposte dei Soci in vista dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea dopo aver valutato le segnalazioni dei soci.

Art. 24 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Capocoro. Può essere convocata anche in unica convocazione salvo che le norme di legge impongano una doppia convocazione

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto a ciascun Socio in regola con la quota associativa nell'anno corrente o in quello precedente, almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà la riunione, e deve contenere l'indicazione di data ora luogo di convocazione, ordine del giorno, eventuali allegati – nei casi previsti dal presente Statuto o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno – e un modulo per il conferimento di delega.

Ogni Socio può delegare altro Socio a partecipare all'assemblea anche in sua vece, compilando e firmando il modulo allegato all'avviso di convocazione; il Socio che abbia regolarmente delegato altro Socio si considera presente. Ogni Socio non può rappresentare più di quattro altri Soci.

All'inizio della riunione i presenti eleggono il presidente e il segretario dell'assemblea.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad intervenire in merito ad ogni questione trattata; può essere tolta la parola al Socio il cui atteggiamento sia irrispettoso nei confronti degli altri Soci.

Ogni Socio, presente in proprio o per delega, ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le delibere assembleari non possono essere in contrasto con le norme dell'Atto costitutivo o del presente Statuto, o avere contenuti irragionevoli o comunque incompatibili con lo spirito del Coro.

Il verbale deve contenere l'elenco dei Soci presenti, in proprio o per delega, un riassunto degli argomenti trattati e dei principali interventi dei Soci, e i contenuti delle delibere adottate. Una copia deve essere messa a disposizione sul sito internet ufficiale del Coro o su altre piattaforme informatiche,; i Soci hanno diritto a richiederne copia.

Se vi sono Amici del Coro, essi devono essere convocati con le stesse modalità previste per i Soci, non hanno però diritto di intervento e di voto.

Art. 25 – Regolamenti integrativi

L'assemblea, col voto favorevole della maggioranza dei presenti, può adottare modificare abrogare regolamenti integrativi del presente Statuto. Le disposizioni dei regolamenti non possono essere in contrasto con quelle statutarie. Il nuovo regolamento, o il testo della modifica, va allegato al verbale dell'assemblea, diventa vincolante per i Soci dal momento in cui il verbale è messo a disposizione secondo le regole di cui all'art. 24.

Sezione 3 – Consiglio Direttivo

Art. 26 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dei vari aspetti della vita dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e aggiorna il calendario dell'attività corale, secondo le regole statutarie e secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea;
- b) cura la buona riuscita di ogni evento in calendario, mantenendo contatti con gli Enti organizzatori e/o le altre realtà partecipanti dell'evento, e organizzando la partecipazione dei Coristi, stabilendo se opportuno le modalità di adesione;

- c) stabilisce le regole di comportamento ritenute necessarie per una buona riuscita delle varie attività, in particolare dei momenti alla presenza del pubblico;
- d) intraprende ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo sociale, che non sia in contrasto con delibere assembleari;
- e) raccoglie le adesioni all'Associazione, cura la conservazione e l'aggiornamento dei dati personali dei Coristi;
- f) stabilisce la quota associativa e i contributi dovuti dagli aggregati, secondo le regole del presente statuto;
- g) disciplina l'adozione e l'utilizzo di tessere, divise, distintivi, secondo le norme statutarie;
- h) gestisce la "cassa coro", secondo le norme statutarie e tenendo conto delle osservazioni dell'assemblea;
- h-bis) organizza l'attività di beneficenza, secondo le norme statutarie e tenendo conto delle osservazioni dell'assemblea
- i) redige il rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione assembleare;
- j) cura i contenuti del sito internet ufficiale del Coro e degli altri strumenti di comunicazione e ne stabilisce le modalità di aggiornamento;
- k) cura gli adempimenti di legge imposti dalla natura associativa;
- l) intraprende le azioni ritenute opportune a tutela del nome e dell'immagine del Coro;
- m) stabilisce le convocazioni dell'assemblea, ordinarie e straordinarie, secondo le regole statutarie;
- n) riferisce all'Assemblea dell'attività svolta, e sottopone ad essa le proposte e le questioni che ritenga opportuno;
- n-bis) delibera il recesso dell'Associazione da altri Enti di cui faccia parte, nei casi di urgenza previsti dall'art. 59-ter del presente Statuto
- o) compie tutti gli atti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 27 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Capocoro e da otto Consiglieri, eletti tra i Soci secondo le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti integrativi.

Ove il presente Statuto o eventuali regolamenti integrativi non prevedano disposizioni speciali, al Capocoro si applicano le norme previste per i Consiglieri.

Art. 28 – Durata del mandato dei Consiglieri

Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai Soci fondatori al momento della costituzione dell'Associazione; la relativa delibera specifica la durata del mandato dei singoli Consiglieri.

Successivamente, i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e durano in carica dall'elezione fino alla quarta assemblea ordinaria successiva, salvo il caso di elezione suppletiva di cui all'art. 29, secondo comma. Al termine del mandato sono immediatamente rieleggibili.

Art. 29 – Cessazione del singolo Consigliere dalla carica

Prima della scadenza del mandato, un singolo consigliere può cessare dalla carica per:

- a) elezione alla carica di Capocoro;
- b) dimissioni;
- c) decadenza;
- d) revoca

L'Assemblea può decidere di sostituire il consigliere cessato anche se il numero dei Consiglieri rimasti è sufficiente a garantire il funzionamento del Consiglio. In tal caso, il Consigliere eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere cui subentra.

Art. 30 – Dimissioni dalla carica di consigliere

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto con adeguata motivazione, e, salvo casi di oggettiva impossibilità, devono essere presentate al Consiglio Direttivo personalmente in riunione.

Art. 31 – Decadenza dalla carica di consigliere

Decade dalla carica il Consigliere che:

- non sia più socio, per recesso o per non aver rinnovato la propria adesione all'Associazione entro l'assemblea ordinaria;
- sia stato sospeso o estromesso dall'Associazione;
- sia risultato assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. È assente ingiustificato colui che non si presenta alla riunione senza aver comunicato, anche verbalmente, la propria assenza, con breve motivazione, ad altro componente del Consiglio.

Il Consigliere decaduto, se ancora socio, potrà essere rieletto consigliere a partire dalla seconda assemblea ordinaria successiva alla decadenza.

Art. 32 – Revoca dalla carica di consigliere

La revoca dalla carica di consigliere può essere deliberata dall'Assemblea solo per fatti gravi e comprovati che abbiano fatto venir meno la fiducia nell'idoneità del consigliere a perseguire gli interessi del Coro. Il consigliere ha diritto di esporre le sue ragioni all'assemblea, anche mediante comunicazione scritta. La revoca è deliberata col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, non computandosi tra essi il consigliere della cui revoca si discute.

Il consigliere revocato potrà essere rieletto consigliere a partire dalla seconda assemblea ordinaria successiva alla revoca.

Art. 33 – Sospensione del consigliere

Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga che sussistano fatti che legittimino la revoca di un Consigliere, può, dopo avergli dato la possibilità di giustificarsi, sospendere il Consigliere dalla carica, in attesa del voto sulla revoca da parte dell'assemblea.

Il Consigliere sospeso non ha diritto di intervento nelle riunioni del Consiglio, e non si computa ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 34 – Decadenza dell'intero Consiglio

L'intero Consiglio Direttivo, Capocoro e Consiglieri, decade solo nel caso in cui il numero dei componenti (compreso il Capocoro) rimasti in carica e non sospesi sia inferiore a cinque.

Se tale situazione si verifica nel corso di una riunione dell'Assemblea, si procede subito all'elezione del nuovo Consiglio.

Se la stessa si verifica al di fuori dell'assemblea, i componenti rimasti in carica non possono adottare delibere per le quali sia prevista una maggioranza diversa dalla semplice, e devono convocare l'Assemblea entro trenta giorni; tale termine risulta sospeso per tutto il mese di agosto e nel periodo 20 dicembre-20 gennaio.

Art. 35 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può dotarsi di regole interne per disciplinare il proprio funzionamento nel rispetto delle norme statutarie. Può prevedere, ad esempio, la partecipazione, senza diritto di voto, di altri Soci o Coristi alle riunioni del Consiglio, e procedure per la diffusione delle informazioni e per formazione della volontà del Consiglio al di fuori delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, e in ogni caso almeno due volte all'anno.

Le decisioni per le quali il presente Statuto prevede maggioranze diverse da quella di cui all'art. 20, devono essere prese in riunione.

Art. 36 – Vicecapocoro, Furiere, altri incarichi

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vicecapocoro e un Furiere, con i compiti rispettivamente previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può costituire, al suo interno o con la partecipazione di Soci non consiglieri, figure, individuali o collegiali, anche non previste dallo Statuto, che si occupino di aspetti particolari della vita del Coro.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea eventuali nomine ad incarichi specifici. Se non c'è ratifica assembleare, degli atti compiuti in esecuzione di tali incarichi risponde all'Assemblea il Consiglio Direttivo nel suo insieme.

Sezione 4 – Capocoro

Art. 37 – Capocoro

Il Capocoro è il Presidente e rappresentante legale dell'Associazione.

Il Capocoro:

- a) compie tutti gli atti richiesti dalla qualità di rappresentante legale dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'assemblea, secondo le disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti integrativi;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti integrativi;
- d) compie tutti gli atti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 38 – Durata del mandato del Capocoro

Il primo Capocoro è nominato dai Soci fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione; la relativa delibera specifica la durata del suo mandato. Successivamente, il Capocoro è eletto dall'assemblea, ordinaria o straordinaria, e dura in carica dall'elezione fino alla quarta assemblea ordinaria successiva.

Art. 39 – Cessazione dalla carica di Capocoro

Prima della scadenza del mandato, il Capocoro cessa dalla carica per le stesse cause di cessazione di un Consigliere, di cui agli artt. 29-32, e per decadenza dell'intero Consiglio, di cui all'art. 34.

In caso di cessazione durante l'anno, l'elezione del nuovo Capocoro deve tenersi alla prima assemblea utile.

Il Capocoro cessato per dimissioni o per scadenza di mandato, anche al termine del secondo mandato consecutivo, non resta automaticamente nel consiglio, può però essere eletto consigliere dall'Assemblea, nel rispetto del numero dei Consiglieri previsto dal presente Statuto.

Sezione 5 – Altre cariche sociali

Art. 40 – Vicecapocoro

Il Vicecapocoro esercita le funzioni attribuite al Capocoro in caso di mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di mancanza, assenza o impedimento anche temporanei sia del Capocoro sia del Vicecapocoro, le funzioni di Capocoro sono esercitate dal Consigliere più anziano di scaglione tra i presenti, o dal Socio eventualmente designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 41 – Furiere

Il Furiere è il Segretario dell'Associazione.

Il Furiere:

- a) cura l'archiviazione e la conservazione dei documenti dell'Associazione, salva diversa ripartizione dei compiti stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trasmissione ai componenti del consiglio stesso;
- c) compie tutti gli atti ad esso attribuiti da presente Statuto.

In caso di mancanza, assenza o impedimento anche temporanei del Furiere, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più giovane di scaglione tra i presenti, o dal Socio eventualmente designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 42 – Nomina e cessazione del Vicecapocoro e del Furiere

Il Vicecapocoro e il Furiere sono nominati dal Consiglio Direttivo in riunione. La nomina deve essere comunicata ai soci in tempi brevi e con modalità adeguate .

Il Vicecapocoro e il Furiere cessano dalla rispettiva carica per scadenza del mandato di consigliere, o per cessazione dalla carica di consigliere per i motivi previsti dagli artt. 29-32 del presente Statuto.

Il Vicecapocoro e il Furiere possono dimettersi dalla rispettiva carica pur conservando quella di consigliere.

Il Vicecapocoro o il Furiere che alla scadenza del mandato venga rieletto consigliere, non ha diritto di conservare l'ulteriore carica, può però essere confermato dal Consiglio Direttivo anche tacitamente .

Art. 43 – Cariche onorarie

L'assemblea può nominare tra i Soci, col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, per particolari meriti, riferibili sia al periodo vissuto nel Coro della Brigata Alpina Tridentina in armi o nel Coro del Comando Truppe Alpine sia all'attività del Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo, un Capocoro onorario e uno o più Vicecapicoro onorari. Tali cariche durano finché il Socio nominato alla carica onoraria appartiene all'Associazione, salva la possibilità per l'Assemblea di revocarle, per gravi motivi, col voto della maggioranza dei Soci presenti. Le cariche onorarie sono compatibili con le cariche effettive.

Capocoro onorario e Vicecapicoro onorari, se non sono componenti effettivi del Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

PARTE TERZA ATTIVITÀ CORALE

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 44 – Attività corale

Per "attività corale" nel presente Statuto si intende l'insieme delle iniziative che coinvolgono il Coro in quanto gruppo di persone e che vedono la presenza del Coro nel suo insieme.

Per ciascuna di queste iniziative (evento, o "impegno") è attività corale ogni momento in cui si sta insieme, dal ritrovo allo scioglimento del gruppo. Perciò non solo l'esibizione canora in pubblico, ma anche, ad esempio, le prove, le cerimonie e le sfilate cui si partecipi senza cantare, i momenti aggregativi (viaggi, pasti, pernottamenti).

Non costituiscono attività corale i momenti che riguardano il Coro soltanto in quanto Associazione: riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, pranzi o cene sociali.

Art. 45 – Calendario

L'attività corale è articolata su un calendario stabilito dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura che i Soci e gli Amici, e i Coristi non Soci che ne abbiano fatto richiesta, siano adeguatamente informati sugli eventi in programma.

Art. 46 – Utilizzo del nome "Coro della Brigata Alpina Tridentina"

Qualora l'Autorità militare, o altra Autorità competente, autorizzi espressamente il Coro ad utilizzare il nome "Coro della Brigata Alpina Tridentina", tale nome potrà essere pubblicamente speso per tutto quanto riguarda l'attività corale, compresi i mezzi di comunicazione (ad esempio Internet), senza bisogno di modifiche statutarie, coi soli limiti eventualmente stabiliti dall'Autorità concedente.

CAPO II – ASPETTI MUSICALI

Art. 47 – Commissione Artistica

La Commissione Artistica gestisce gli aspetti musicali dell'attività del Coro, e in particolare:

- a) sceglie i brani per il repertorio del Coro;
- b) si adopera affinché l'esecuzione dei brani sia fedele alle partiture, o comunque omogenea;
- c) è a disposizione dei Coristi per chiarimenti sulle parti;
- d) prima dell'inizio delle prove per un concerto incarica della direzione un Corista ritenuto idoneo e che si dichiara disponibile e, insieme ad esso, stabilisce il programma – altre competenze quali interpretazione dei brani ed attribuzione delle parti soliste vengono automaticamente attribuite al Direttore incaricato –;
- e) può organizzare, d'accordo col Consiglio Direttivo e sotto la responsabilità del Consiglio stesso, sessioni di prove, per sezioni o d'insieme;
- f) si confronta con il Consiglio Direttivo sulla riuscita dell'evento dal punto di vista musicale.

Ogni componente della Commissione:

- durante le prove segnala al Direttore eventuali difficoltà emerse, in particolare all'interno della propria sezione, dà suggerimenti ai Coristi per la migliore esecuzione dei brani, e corregge eventuali errori;
- prima del concerto dà indicazioni precise ai Coristi della propria sezione che non siano arrivati in tempo per le prove.

Art. 48 – Composizione della Commissione Artistica

La Commissione Artistica è composta di almeno cinque soci, nominati dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Artistica opera in stretto contatto col Consiglio Direttivo.

Qualora nessuno dei componenti della Commissione appartenga al Consiglio, la Commissione stessa ha diritto di partecipare con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio, con diritto di intervento ma non di voto; le modalità con cui il Consiglio Direttivo dà notizia alla Commissione della convocazione di una riunione sono concordate tra Consiglio e Commissione.

CAPO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 49 – Referenti prima degli eventi

I componenti del Consiglio Direttivo sono i naturali referenti organizzativi per gli eventi in calendario. Ad essi ci si può rivolgere per ottenere informazioni o chiarimenti.

Il Consiglio può, per ogni singolo evento, nominare uno o più Soci, anche non Consiglieri, col loro consenso e sotto la responsabilità del Consiglio stesso, come referenti per tale evento, sia nei confronti degli altri Enti che dei Coristi.

Art. 50 – Partecipazione dei Coristi

Tutti i Coristi possono partecipare ad ogni evento di attività corale, senza discriminazione alcuna tra Coristi soci e Coristi non soci. Tutti i Coristi hanno uguale diritto di partecipazione agli eventi, purché rispettino le norme di adesione all'evento e di comportamento previste dal presente Statuto o stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 51 – Modalità di adesione agli eventi

Per la migliore riuscita di un evento è richiesta la collaborazione di tutti; in particolare è molto utile conoscere in anticipo quanti saranno, più o meno, i partecipanti, anche considerando che spesso l'Ente organizzatore dell'evento deve mettere a disposizione del Coro un adeguato supporto logistico (spazi, pasti, ecc.) e quindi a volte è richiesta al Coro la previa comunicazione del numero dei Coristi e degli eventuali accompagnatori.

Perciò, quando sono stabilite modalità per comunicare la partecipazione ad un evento (termini, referenti), i Coristi che intendano partecipare sono invitati a rispettare le modalità stabilite, per limitare al minimo il rischio di disfunzioni organizzative. I Soci che non intendano partecipare al singolo evento sono comunque invitati a darne comunicazione con le stesse modalità, perché non si abbia ad attendere invano una loro risposta positiva.

Salvo casi eccezionali, il Corista che non abbia comunicato la propria adesione può comunque partecipare all'esibizione canora; non gli è però garantito l'accesso agli altri servizi offerti (pasti ecc.).

Art. 52 – Gratuità

La partecipazione del Corista ad un evento di attività corale è libera e gratuita.

Il Corista non può ricevere alcun compenso per la propria partecipazione; eventuali rimborsi spese sono deliberati dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea.

Al Corista non possono essere richieste somme di denaro per la sola partecipazione ad un evento; può però essere richiesto, anche anticipatamente, di contribuire alle spese che l'Associazione sostenga per il pagamento a terzi di servizi di cui il Corista fruisca nell'occasione (trasporto, pernottamenti, ecc.).

Art. 53 – Divise e distintivi

Il Consiglio Direttivo disciplina in via generale l'utilizzo di divise e distintivi, sociali o corali, durante i momenti di attività corale.

In ogni caso, la spilla ufficiale del Coro non può essere indossata da chi non sia Corista o Socio.

Art. 54 – Referenti durante l'evento

Durante i momenti di attività corale, punti di riferimento per tutti i Coristi sono il Capocoro, i Consiglieri e gli altri referenti eventualmente da loro indicati. Ad essi spetta fornire informazioni e dare disposizioni.

Essi possono indicare altre persone, Coristi o esterni, cui fare riferimento per i singoli momenti.

In ogni caso, per gli aspetti musicali e durante i momenti in formazione corale, punto di riferimento sono il Direttore e i componenti della Commissione Artistica; durante le sfilate e gli ammassamenti referente è il Corista designato come Inquadratore.

Art. 55 – Compiti speciali del Capocoro in occasione degli eventi

Se durante un evento si presenta un'iniziativa benefica ritenuta meritevole, il Capocoro, o chi ne svolge in quel momento le funzioni, sentiti gli altri Consiglieri presenti, può destinare ad essa somme di denaro presenti nella cassa coro e non ancora destinate, nei limiti della ragionevolezza.

CAPO IV – ASPETTI COMPORTAMENTALI

Art. 56 – Senso di responsabilità

Collaborazione da parte di tutti per la migliore riuscita degli eventi significa anche e soprattutto tenere comportamenti adeguati all'attività che si sta svolgendo. Serietà e concentrazione durante le esibizioni e le prove, spirito di gruppo, attenzione alle indicazioni date dai referenti, sono atteggiamenti che rendono ancora più bello il cantare e lo stare insieme.

Tutti i Coristi hanno il diritto-dovere di invitarsi e coinvolgersi reciprocamente a tenere tali comportamenti

Il senso di responsabilità di ciascuno, ma anche il senso di appartenenza ad un gruppo di persone dovrebbe garantire che non si debba mai ricorrere alle disposizioni disciplinari contenute nel presente capo.

Le disposizioni di cui ai due articoli seguenti riguardano esclusivamente l'attività corale, fermo restando per i Soci l'art. 15.

Art. 57 – Provvedimenti immediati

Il Capocoro, o chi ne svolge in quel momento le funzioni, può, sentiti gli altri referenti presenti, allontanare il Corista che tenga un comportamento non adeguato, o contrario alle disposizioni del Consiglio Direttivo, o che sia di disturbo all'attività del Coro, o che possa nuocere all'immagine del Coro stesso.

Art. 58 – Provvedimenti differiti

Il Consiglio Direttivo, decidendo a maggioranza dei suoi membri, può ammonire per iscritto il Corista che durante un evento di attività corale abbia tenuto un comportamento non adeguato, o contrario alle disposizioni impartite, o che sia stato di disturbo all'attività del Coro o potenzialmente pregiudizievole per l'immagine del Coro stesso, indipendentemente dal fatto che il Corista sia stato allontanato dalla partecipazione all'evento.

Con la seconda ammonizione il Consiglio Direttivo, dopo aver dato al Corista la possibilità di giustificarsi, può sospenderlo dalla partecipazione all'attività corale per un tempo fino a sei mesi.

CAPO V – ASPETTI SOLIDALI

Art. 58-bis – Attività di beneficenza

L'attività corale del Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo si è nel tempo arricchita di una duplice attenzione: da una parte alla memoria degli eventi che hanno coinvolto gli Alpini nella loro storia; dall'altra al sostegno di situazioni di bisogno.

Se la memoria ormai caratterizza di fatto l'espressione artistica del Coro, la beneficenza vuole essere la traduzione in concreto al presente dei valori che dalla memoria traggono alimento.

La beneficenza è dunque parte dell'attività corale, e consiste in iniziative volte a sostenere economicamente realtà che operano senza scopo di lucro a favore di soggetti meno fortunati.

La destinazione a scopo benefico di donazioni ricevute, nonché di proventi di eventuale attività commerciale svolta in via marginale, è gestita dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea

PARTE QUARTA MODIFICHE STATUTARIE SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 59 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono adottate dall'Assemblea:

- col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, se i contenuti della proposta di modifica erano stati comunicati nell'avviso di convocazione, o in allegato ad esso;
- col voto favorevole della maggioranza dei Soci in regola con la quota associativa nell'anno corrente o in quello precedente, negli altri casi.

Le modifiche alle parti del presente Statuto che prevedano una maggioranza assembleare qualificata devono essere approvate con la stessa maggioranza, fatto salvo il limite di cui al comma precedente.

L'approvazione della delibera implica l'autorizzazione al Consiglio Direttivo ad apportare le modifiche formali ad altre parti dello Statuto, che si rivelino necessarie per coordinare le disposizioni statutarie a seguito delle modifiche deliberate.

La versione aggiornata dello Statuto è pubblicata sul sito internet ufficiale del Coro o comunque messa a disposizione su piattaforme informatiche adatte ; le nuove regole entrano in vigore due mesi dopo tale pubblicazione.

Art. 59-bis – Adesione ad altri Enti per beni o servizi strumentali

L'adesione dell'Associazione ad altri soggetti allo scopo di ottenere beni o servizi strumentali alle necessità di regolare funzionamento dell'Associazione o allo svolgimento, qualificazione o specializzazione dell'attività, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne riferisce alla prima assemblea utile.

Il recesso da tali soggetti è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne riferisce alla prima assemblea utile.

Art. 59-ter – Procedura per la partecipazione attiva ad altri Enti per lo svolgimento dell'attività

La partecipazione dell'Associazione – come promotore, fondatore, associato o altro – ad altri Enti senza scopo di lucro ai fini dell'esercizio associato o congiunto di tutta o parte dell'attività – negli aspetti culturali-artistici e/o in quelli benefici – è deliberata dall'assemblea

- col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, se i contenuti della proposta di modifica erano stati comunicati nell'avviso di convocazione, o in allegato ad esso;
- col voto favorevole della maggioranza dei Soci in regola con la quota associativa, negli altri casi.

L'adesione ad altro Ente di cui al presente articolo può essere formalizzata due mesi dopo la messa a disposizione del verbale dell'assemblea

Il recesso dell'Associazione da altri Enti di cui al presente articolo è deliberato dall'Assemblea con le regole di cui ai commi precedenti, salvo i casi di cui al comma successivo.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che il recesso da altro Ente di cui al presente articolo sia urgente e necessario per non esporre l'Associazione ad un danno economico o d'immagine, il Consiglio stesso può deliberare il recesso in deroga alla procedura di cui al comma precedente, riferendo alla prima assemblea utile.

CAPO II – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 60 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può avvenire per deliberazione assembleare approvata dai tre quarti dei Soci presenti, purché lo scioglimento sia stato inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

Deliberato lo scioglimento, l'assemblea, anche in sedute successive, delibera in merito alle modalità di chiusura dell'attività e alla destinazione dell'eventuale residuo di patrimonio. Tali deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti; in caso di sedute

successive, devono essere ad esse convocati tutti i Soci che facevano parte dell'Associazione al momento della delibera di scioglimento.

In ogni caso, il residuo in denaro deve essere devoluto ad una o più associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.